

La truffa è reato istantaneo di danno

La consumazione del reato postula necessariamente, oltre alla condotta tipica, anche l'integrazione di un danno patrimoniale in capo al soggetto passivo

La consumazione del reato di [truffa](#) postula necessariamente, oltre alla realizzazione della condotta tipica, anche l'integrazione di un danno economico patrimoniale in capo al soggetto passivo (**Cassazione penale, sentenza n. 40790/2024 - testo in calce**).

Il fatto

L'articolata vicenda processuale sulla quale è intervenuta la pronuncia in questione riguardava ipotesi di truffa realizzata tramite la gestione di strumenti finanziari, in cui gli artifici e raggiri erano consistiti nell'induzione dei risparmiatori a investire in quote di un Fondo immobiliare chiuso, riservato e speculativo, con oggetto immobili, crediti e partecipazioni in società controllate - costituito da uno dei ricorrenti unitamente ad altri imputati giudicati separatamente - nonché in obbligazioni e in quote di un Fondo illiquido, nel silenzio serbato dagli agenti in ordine a consistenza patrimoniale, solidità e origine degli investimenti proposti o inseriti nei portafogli clienti, così recando un danno agli investitori ignari del coefficiente di rischio e del reale valore delle quote acquistate.

Inoltre poiché i proventi della vendita delle obbligazioni, illeciti poiché conseguiti attraverso la truffa in danno dei 117 obbligazionisti, erano stati utilizzati per l'acquisto di quote del suddetto Fondo illiquido finalizzato a occultarne la provenienza illecita, la condotta da ultimo descritta integrava, nella prospettazione accusatoria, gli ulteriori reati contestati di reimpiego finanziario, per il ricorrente estraneo alla consumazione del reato di truffa presupposto, e di autoriciclaggio, per il ricorrente concorrente nel presupposto delitto di truffa commesso in danno di 117 obbligazionisti.

Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.

[Scarica gratuitamente un numero omaggio](#)

La Corte d'appello, in conformità con la [sentenza](#) di primo grado, riconosceva la responsabilità per le condotte di truffa in danno degli obbligazionisti, non adeguatamente informati del contenuto e della rischiosità delle operazioni, in quanto riteneva dimostrato il fatto produttivo del danno civile risarcibile giacché l'artificio, costituito dal silenzio fraudolento, aveva prodotto l'effetto di raggirare i clienti.

La Corte riteneva integrati anche i reati di [autoriciclaggio](#) ex [art. 648-ter-1 cod. pen.](#), e impiego di danaro beni o utilità di provenienza illecita ex [art. 648-ter cod. pen.](#) in quanto con la vendita delle obbligazioni dal primo ricorrente ai fondi riconducibili al secondo ricorrente si era apparentemente dato esecuzione all'invito contenuto nella relazione della Banca d'Italia di dismettere i titoli - titoli di provenienza illecita in quanto provenienti dalla truffa, ascrivibile, al primo ricorrente.

Avverso la decisione dei giudici di merito proponevano ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione sull'assunto secondo cui i risultati della gestione erano stati positivi per i 117 obbligazionisti per cui non si poteva fare questione né di truffa, difettando uno degli elementi costitutivi, né, di conseguenza, dei due reati a valle, di autoriciclaggio e reimpiego.

La sentenza

La Sezione assegnataria del ricorso ha ritenuto fondate le doglianze relative alla ritenuta truffa in danno dei 117 obbligazionisti evidenziandone la rilevanza, oltre che in riferimento alla stessa sussistenza del connesso illecito civile, soprattutto in relazione ai due “delitti derivati”, evidentemente insussistenti in assenza del presupposto legale costituito dal perfezionamento di una condotta costituente reato.

Hanno a riguardo ricordato i giudici di legittimità che il testo di tre dei quattro “delitti derivati” identificati nell’articolato codicistico dal medesimo numero arabo (648), si apre con la clausola di riserva “Fuori dei casi di concorso nel reato” mediante la quale il legislatore - per scelta di politica criminale - ha preferito non sanzionare due volte la condotta di chi produce nell’illecito e chi tale prodotto utilizza per suo personale profitto.

Il nuovo “tipo” autoriciclaggio (art. 648-ter. 1, cod. pen.) ha colmato, dal gennaio 2015, quella che taluni ritenevano una lacuna sanzionatoria, incriminando anche la condotta di chi trasforma, investe, reimpiega l’illecito già personalmente (o in concorso con altri) prodotto, ma soltanto ove ciò accada per finalità lato sensu speculative, in quanto ancor oggi il disvalore penale del mero godimento personale del profitto generato dalla commissione del reato presupposto resta assorbito da quello del reato produttore.

La definitiva autonomia del delitto derivato dalla sua precedente traccia illecita non significa, tuttavia, che sia stata cancellata la necessaria derivazione meccanica o finanziaria dalla fattispecie di produzione, con la conseguenza che ove il fatto presupposto costituisca mero illecito civile certamente non può sostenere l’incriminazione del delitto derivato. Di qui la rilevanza essenziale della consistenza ontologica del reato presupposto o produttore, che nel caso all’esame della Corte era costituito dalla truffa, ritenuta dai giudici di merito nel reimpiego dei valori conseguiti per effetto dell’acquisto di obbligazioni da parte dei 117 clienti della Società di gestione del risparmio.

In relazione a tale ultima vicenda la Corte di Cassazione ha rilevato come l’acquisto delle obbligazioni non avesse provocato alcun danno diretto ai 117 acquirenti, tanto che non vi erano state a riguardo “lamentele giudiziarie” da parte dei soggetti in ipotesi ingannati e ha richiamato sul punto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che vede nella truffa un reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo (Sez. U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellammare, Rv. 212079).

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, infatti, a suo tempo statuito che, “oltre alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore, è necessario, ai fini dell’integrazione del reato di truffa, che si verifichi anche un’effettiva deminutio patrimonii, intesa in senso strettamente economico, del soggetto passivo” poiché l’evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno altrui; inoltre “l’opportunità di agganciare in modo rigoroso al verificarsi di un danno economico-patrimoniale la repressione penale di comportamenti che ledono la libertà negoziale consente di limitare l’area dell’intervento penale rispetto a quella del diritto civile”.

Alla luce di questi principi, i giudici di legittimità hanno riscontrato il denunciato vizio motivazionale dell’impugnata sentenza nella indicazione del danno patrimoniale subito dai 117 clienti della Società di gestione del risparmio, in realtà insussistente, con conseguente insussistenza di uno degli elementi strutturali oggettivi del reato di truffa e, di conseguenza, della consistenza giuridica dei delitti derivati.

La Corte di Cassazione ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente all’accertamento della responsabilità per l’episodio di truffa relativo alla collocazione delle obbligazioni nei portafogli dei 117 clienti della Società di gestione del risparmio e per i due distinti delitti derivati di autoriciclaggio e reimpiego demandando al giudice del rinvio l’adeguamento ai principi di diritto in tema di identificazione del danno patrimoniale nel delitto di truffa e di prova certa della provenienza da delitto delle somme illecitamente reimpiegate in altra iniziativa finanziaria.

contravvenzioni previsti dal codice penale.

[Scarica gratuitamente l'estratto](#)

Cassazione penale, sentenza n. 40790/2024

Il servizio è riservato agli utenti registrati



[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

Il servizio è riservato agli utenti registrati



[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer